

VERBALE DI ACCORDO SINDACALE

Il giorno 20/05/2008 presso la Ven. Assemblea comunale il
Giulio Cottareo si è svolto la riunione della Commissione
Assemblea, regolarmente convocata.

Sono presenti:

Per l'Amministrazione - EDOARDO CORRIGLIANI Rapp. Finanze

Per la Parte Sindacale: M. PROIETTI FP CGIL
E. BUCCI FPL UIL
G. BOCCONI CISL

e la RSU Aziendale: GENTILI FRANCESCO
FINCHI STEFANO
TOSTI CARLO

- a) Le OO.SS. sollecitano l'Amministrazione a ristipulare
il modello organizzativo del Comune, dopo che lo stesso
OO.SS. si impegnano a rivelare con l'Amministrazione il CID
vigente, sottoscritto il 23.6.2006.
- b) Le OO.SS. chiedono una integrazione nel Fondo di
seguito nell'istituzione e copertura del posto di
Assistente Sociale in applicazione dell'art. 15 come 5
del CCNL 1-11-1999. A tal fine l'Ente acquista
un posto preventivo da parte dell'ARAN;
- c) A parziale risposta al punto b) posto nell'art. 19 del
vigente CID si dichiara che i soggetti cui i
responsabili di Settore hanno formalmente attribuito
la responsabilità del progetto nell'anno 2008


hanno diritto al ricambiamento delle Federate
in cui allo stesso art. 19, a ricorrere nelle Note
in obbligazione delle responsabilità.

su questo specifico punto la CISL e il
Comitato RSU Sig. Tosci si richiama
contrari in quanto subbano valore le condizioni
nell'art 19 vigente.

Visti i progetti definitivi del Fondo 2008
presentati nell'Assemblea, si conviene che il
rendimento, sempre erogato ai dipendenti quale
Prodotto Netto, sulla base delle voluttosi
con come definite nel vigente C.I.D.



UIR F.P.L.

FA-CGIL



COMUNE DI GUALDO CATTANEO

Piazza Umberto 1° n. 3
06035 GUALDO CATTANEO - PG -

C.F. 82001410545
P.I. 01122190547

Telefono 0742 - 929401
Fax 0742 - 91886

SETTORE FINANZIARIO

(tel 0742-929435 o 0742-929432 fax 0742-929435)

a-mail: tributi@comune.gualdocattaneo.pg.it

Comune di
Gualdo Cattaneo

25/05/2009

Prot. N. 0005127/P

Data: 25/05/2009

Class: 01-10 /

OGGETTO: Accordo sindacale del 20.5.2009 - Comunicazione

**Alle R.S.U. Aziendali
Sede**

**Alle OO.SS. Aziendali
CGIL – CISL – UIL
Sede**

In esito a quanto rimasto sospeso relativamente al punto b) dell'accordo sindacale del 20/05/2009, si trasmette in allegato il parere ARAN n. 499-15L2.

Le condizioni richiamate nel parere, secondo lo scrivente, rafforzano la ns. interpretazione sulle prescrizioni dell'art. 15 c. 5 del C.C.N.L. 1.4.1999 nel senso di una impossibilità ad integrare il Fondo per effetto dell'assunzione dell'Assistente Sociale.

Distinti saluti

IL RESPONSABILE

A circular official stamp of the Comune di Gualdo Cattaneo is partially visible, overlaid by a large, stylized handwritten signature in black ink.

499-15L2. Quali condizioni sono richieste per un corretto incremento delle risorse stabili in relazione agli incrementi della dotazione organica ai sensi dell'art. 15, comma 5, del CCNL dell'1/4/1999 e dell'art. 31, comma 2, del CCNL del 22/1/2004? E' possibile la applicazione di dette disposizioni anche per gli anni 2002 e successivi? Con quali criteri dovrebbe essere determinato l'incremento delle risorse decentrate stabili?

La disciplina contrattuale richiamata nel quesito richiede chiaramente la contemporanea sussistenza di due precise condizioni:

- a) aumento del numero complessivo dei posti di dotazione organica dell'ente;
- b) assunzione di nuovo personale sui posti di nuova istituzione.

Le assunzioni effettuate, di anno in anno, per la copertura dei posti resisi vacanti in base alla dotazione organica vigente, non legittimano alcun intervento in aumento delle risorse decentrate. Né tali interventi sono legittimati nel caso di incremento dei posti di dotazione organica non seguiti dall'assunzione di nuovo personale.

Riteniamo che le predette condizioni a) e b) non possano essersi verificate in concreto negli anni dal 2002 al 2004 a seguito dei vincoli rigidi posti dalle leggi finanziarie annuali; per i medesimi anni. Pertanto, non sembrano possano essere considerati legittimi aumenti di risorse stabili a carico dei bilanci, giustificati con l'art. 15.

In materia di organici, infatti, è stato posto il vincolo del tetto di spesa annuale (oltre al tetto numerico) che, di fatto, non ha consentito variazioni in aumento dei posti delle dotazioni organiche previgenti; ciò esclude la esistenza del requisito di cui alla citata lett. a).

In materia di assunzioni, è stata sostanzialmente consentita solo la copertura di posti in numero mediamente pari alla metà dei cessati dell'anno precedente (salvo qualche marginale differenziazione), che esclude espressamente il requisito della citata lett. b); si è verificata, quindi, una contrazione del personale in servizio e non un aumento!

Per queste motivazioni non si è potuta realizzare la prescrizione contrattuale, che ha legato l'incremento delle risorse decentrate stabili al numero degli assunti sui soli posti incrementati e non alle ordinarie e limitate assunzioni annuali. Ciò significa, più semplicemente, che gli enti prima avrebbero dovuto coprire i posti della precedente dotazione organica senza possibilità di aumento delle risorse. Detto aumento, pertanto, si potrà realizzare solo quando le leggi finanziarie consentiranno effettivi incrementi di organico con conseguente effettiva copertura dei relativi posti.

Per quanto riguarda le modalità di calcolo delle risorse da destinare all'incremento di quelle decentrate stabili, riteniamo che debba essere seguito il criterio del rapporto proporzionale: l'importo sarà, pertanto, pari al numero dei nuovi assunti (relativamente ai posti in aumento) moltiplicato il valore medio pro-capite annuale delle risorse decentrate stabili disponibile nell'ente per il personale correlato alla dotazione organica vigente prima dell'incremento della stessa.

Per le risorse decentrate variabili gli enti valuteranno, di anno in anno, le condizioni per una corretta applicazione delle disposizioni contrattuali; a tal fine facciamo riferimento anche alle indicazioni fornite nella risposta precedente.